

**Legge regionale 9 settembre 1999, n. 41 (BUR n. 79/1999)**

**CONTRIBUTI A FAVORE DEI CITTADINI IN CONDIZIONI DI  
DISAGIO ECONOMICO PER LE SPESE DI RISCALDAMENTO  
DOMESTICO**

**Art. 1 - Finalità.**

1. La Regione Veneto, al fine di assicurare il soddisfacimento delle primarie esigenze di vita, contribuisce alle spese di riscaldamento sostenute da nuclei familiari economicamente e socialmente deboli in presenza di anziani o bambini o portatori di handicap.

**Art. 2 - Soggetti beneficiari.**

1. I beneficiari dei contributi sono individuati dai Comuni fra i soggetti che non siano titolari di redditi propri superiori ai quindici milioni di lire annui qualora vivano da soli ovvero non appartengano ad un nucleo familiare che disponga di un reddito annuo complessivo superiore ai trenta milioni di lire.

2. La Giunta regionale è autorizzata, sentita la Commissione consiliare competente, a modificare per gli anni successivi i tetti di reddito indicati al comma 1. <sup>(1)</sup>

**Art. 3 - Entità dei contributi.**

1. I contributi sono erogati dai comuni singoli o associati, per la stagione invernale 1999-2000, nella misura massima di lire quattrocentomila per ogni soggetto o nucleo familiare come definiti dagli articoli 1 e 2, secondo modalità e termini che sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.

**Art. 4 - Riparto dei fondi.**

1. La struttura regionale competente trasferisce ai comuni singoli o associati i contributi previsti dalla presente legge entro il

termine stabilito con la deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 3.

**Art. 5 - Norma finanziaria. (2)**

omissis (3)

2. Per gli esercizi successivi al 1999, lo stanziamento del capitolo di cui al comma 1 è determinato ai sensi dell'[articolo 32 bis](#) della legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 e successive modificazioni. (4)

**Art. 6 - Dichiarazione d'urgenza.**

1. La legge regionale è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 44 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.

- 1 () Per mero errore materiale nel testo pubblicato nel BUR i commi compaiono come commi 2 e 3.
- 2 () L'art. 80 legge regionale 28 gennaio 2000, n. 5 ha stabilito che: "Per l'anno 2000 lo stanziamento del capitolo n. 61036 è utilizzato per integrare le risorse destinate alle richieste già presentate ai sensi della legge regionale 9 settembre 1999, n. 41 nell'anno 1999."
- 3 () Disposizione finanziaria ad effetti esauriti.
- 4 () La legge regionale 9 dicembre 1977, n. 72 è stata abrogata dall'art. 62 comma 1 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39 che ha ridisciplinato la materia.